

TI_GERICHTE 11.2018.33 vom 29. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.33

FR: TI_GERICHTE 11.2018.33 du 29 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2018.33 del 29 maggio 2019

Regeste

Contestazione di delibere di un'associazione

Erwägungen

E. 2

cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC, mentre il Pretore ha cercato in ogni modo di giustificare “situazioni manicomiali e irrispettose degli statuti sociali”, non è stato equo e prudente né ha avuto corretto apprezzamento delle “gravose circostanze denunciate”, contravvenendo così all'art. 4 CC. Con riferimento ai tre oggetti litigiosi, l'attrice ricorda, trattandosi della pretesa difformità della nomina del comitato, che per ottemperare all'art. 11 dello statuto i membri da nominare erano due e non uno. Ne desume che l'ordine del giorno era mal formulato e che tale vizio avrebbe dovuto comportare l'annullamento dell'assemblea. Relativamente alla contestata partecipazione di R_____ V_____, l'appellante assevera che in seguito a ciò la trattazione del consuntivo 2016 andava sospesa e andava designata una nuova commissione di revisione. Essa riafferma che in conformità all'art. 13 dello statuto il rapporto di revisione doveva già essere presentato per la fine di febbraio, mentre quello in esame reca la data del 5 marzo 2017. La questione era stata segnalata al Pretore, il quale però l'ha ignorata. Poco importa poi – soggiunge l'appellante – che l'incompatibilità concernesse un solo revisore su tre, l'“inconciliabile presenza” di R_____ V_____ potendo condizionare l'operato dell'intero organo di vigilanza. I due motivi testé evocati (incompatibilità personale di R_____ V_____ e mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di revisione) implicano, a suo dire, l'annullamento dell'assemblea generale, senza contare l'assurdità della decisione di delegare al comitato il compito di designare la nuova commissione di revisione dei conti, l'organo delegato essendo abilitato in tal modo a scegliere i membri che più gli aggradano invece di agire secondo i criteri di trasparenza e opportunità. Da ultimo l'appellante ribadisce l'incompletezza dell'ordine del giorno, nel quale non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13 dello statuto, ovvero la nomina della commissione di revisione. Censurando nuovamente il fatto che al comitato (organo controllato) sia stato demandato il compito di formare la commissione di controllo, essa insta perché la sentenza di primo grado sia dichiarata “nulla”.

E. 4

Secondo l'art. 75 CC ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti ch'egli non abbia consentite entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. La legittimazione per promuovere un'azione fondata sull'art. 75 CC è riservata ai membri dell'associazione, qualità che deve sussistere fino al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015, consid. 5 con richiami). Nella fattispecie la AO 1 contesta una volta ancora la legittimazione attiva di

AP 1, la quale non si sarebbe opposta – per sua ammissione – alle delibere assembleari, ma si sarebbe solo astenuta dal votare (osservazioni all'appello, pag. 2). La doglianza tuttavia cade nel vuoto, poiché la qualità per agire contro una risoluzione assembleare non spetta soltanto ai soci che hanno espresso voto contrario, ma anche a quelli che si sono astenuti o che sono rimasti assenti (Scherrer/Brägger in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 19 ad art. 75; Foëx : in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 75). Quanto alla tempestività dell'azione, essa non fa dubbio. L'istanza di conciliazione è stata presentata infatti nel termine di un mese dall'assemblea, il 23 marzo 2017 (DTF 135 III 489), ed entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione ad agire (DTF 140 III 566 consid. 2.3).

E. 5

Per quel che è della richiesta di giudizio, l'appellante propone di dichiarare nulla la sentenza impugnata. In realtà, come si evince dalla motivazione del ricorso, quanto essa chiede è di annullare l'assemblea generale tenutasi il 18 marzo 2017 e di riformare in tal senso la decisione impugnata. Non si disconosce che con l'atto introduttivo della lite essa limitava la richiesta di annullamento alle risoluzioni assembleari riguardanti la nomina del comitato e del revisore R_____ V_____ (“istanza”, pag. 3). L'annullamento dell'assemblea in quanto tale è stato postulato solo al dibattimento del 27 settembre 2017, senza che si dessero i presupposti per mutare l'azione (art. 230 CPC). La convenuta tuttavia non ha sollevato obiezioni. Conviene pertanto esaminare in questa sede le conclusioni formulate dall'attrice alla discussione finale. Come si vedrà in appresso, ciò non reca alcun pregiudizio alla convenuta.

E. 6

I fatti nuovi invocati dall'appellante in merito all'incendio della _____ e sul mancato svolgimento dell'assemblea ordinaria del 2018 non sono di alcuna pertinenza ai fini del giudizio. Non giova domandarsi pertanto se essi siano ricevibili sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. In proposito non soccorre diffondersi.

E. 7

Prima di affrontare i tre argomenti che formano oggetto del ricorso l'appellante invoca il principio della buona fede e i suoi effetti, dolendosi che gli art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC non sarebbero stati rispettati nella convocazione all'assemblea generale. Essa si limita però a una doglianza generica, senza minimamente spiegare perché la convocazione all'assemblea generale offendesse il precetto della buona fede e i suoi effetti. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello non può essere vagliato oltre. Sempre nelle sue considerazioni preliminari l'appellante rimprovera al Pretore di non essere stato equo né prudente e di non avere apprezzato le “gravose circostanze denunciate” in violazione dell'art. 4 CC. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice decide secondo equità (art. 4 CC) solo quando la legge lo abilita. In tutti gli altri casi decide a termini di diritto. E nelle contestazioni di deliberazioni assembleari la legge non prevede sentenze di equità. Ne segue che su questo punto la critica dell'appellante cade nel vuoto.

E. 8

Nella sua prima censura l'appellante fa valere – come detto – che in concreto lo statuto dell'associazione prevede all'art. 11 un comitato di sei membri più il presidente, di modo che in seguito alle sue dimissioni, come pure a quelle di C_____ G_____, l'assemblea generale avrebbe dovuto eleggere due membri. L'ordine del giorno contemplava

invece all'oggetto n. 5 la sostituzione di un solo membro del comitato, con il risultato che “in quella baraonda di assemblea” solo M_____ D_____ si è candidato. L'argomentazione non cade in acconcio. L'appellante medesima ricorda di avere sollevato il problema all'assemblea generale e che il presidente dell'associazione aveva accolto la sua obiezione, chiedendo in sala se qualcun altro si candidasse come membro del comitato accanto a M_____ D_____. L'appellante asserisce che nessuno si è annunciato “anche perché la trattanda non era stata modificata nella forma corretta”. Non risulta però – né si evince dal verbale (doc. 1 nel fascicolo “richiamo documenti II”) – che quel 18 marzo 2017 essa abbia preteso il rifacimento dell'assemblea per vizio di forma nella convocazione. Una domanda del genere non figurava nemmeno nell’“istanza”, giacché davanti al Pretore l'attrice si è limitata a lamentare che il comitato dell'associazione era composto di soli quattro membri (anziché di sei) oltre al presidente, come prescrive l'art. 11 dello statuto (pag. 2). Sollevata per la prima volta in appello senza essere fondata su fatti o prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), la censura si rivela così irricevibile.

E. 9

La seconda doglianza dell'appellante verte sul fatto che – come si è visto – R_____ V_____ fosse membro della commissione di revisione pur essendo divenuto nel novembre del 2015 marito di T_____ F_____, membro del comitato e cassiera dell'associazione. L'appellante afferma che in seguito a ciò la trattazione del consuntivo 2016 (oggetto n. 5 all'ordine del giorno: “approvazione dei conti”) andava sospesa e doveva essere designata una nuova commissione di revisione. Inoltre essa soggiunge che in conformità all'art. 13 dello statuto il rapporto di revisione doveva essere presentato per la fine di febbraio, mentre quello sottoposto all'assemblea reca la data del 5 marzo 2017. a) Nella misura in cui fa valere che occorre sospendere l'esame del consuntivo del 2016 e designare una nuova commissione di revisione, l'appellante adduce un argomento nuovo. Davanti al Pretore essa si era limitata a chiedere l'annullamento della nomina di quel revisore (il quale si è dimesso con effetto immediato all'assemblea medesima), senza precisare per altro quando tale nomina sarebbe intervenuta. Non consta – né si desume dal verbale (doc. 1 nel fascicolo “richiamo documenti II”) – che all'assemblea l'attrice abbia chiesto di sospendere l'esame del consuntivo del 2016 e di designare una nuova commissione di revisione. Si ricordi che qualora siano impugnate risoluzioni assembleari per difetti di forma – come in concreto – chi ricorre al giudice deve dimostrare di avere sollevato la questione già all'assemblea, salvo non avere partecipato alla medesima (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2 con richiami; cfr. anche DTF 132 III 508 consid. 3.3 con ulteriori richiami). Addotto per la prima volta in appello senza essere fondato su fatti o prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), anche l'argomento legato alla nomina di un'altra commissione di revisione si dimostra inammissibile. b) Quanto alla circostanza che l'art. 13 dello statuto prescriva la consegna del rapporto di revisione al comitato entro la fine di febbraio, si conviene che il Pretore non ha esaminato la tempestività del rapporto sull'esercizio contabile 2016 e sul preventivo 2017 (fascicolo “richiamo documenti II”). Ed è vero che nella fattispecie il rapporto sull'esercizio contabile 2016 e sul preventivo 2017 reca la data del 5 marzo 2017. Al dibattimento (le prime arringhe) dinanzi al Pretore tuttavia la convenuta aveva addotto che, “indipendentemente dalla data che questo documento indica, lo stesso era a disposizione dei soci già un mese prima” (verbale di udienza del 27 settembre 2017, pag. 2 in basso). AP 1 non ha replicato al proposito, accomodandosi di tale giustificazione. Non può quindi tornare sul problema in appello. c) Secondo l'appellante la presenza di R_____ V_____ nella commissione di vigilanza può avere

condizionato i lavori della medesima “con la sua inidoneità alla carica”. Ora, lo statuto della convenuta prevede all'art. 13 una commissione di revisione composta di due membri e di un supplente, i quali sono nominati annualmente dall'assemblea ordinaria (doc. D). Il rapporto di revisione dev'essere redatto così da due membri (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.90 del 16 marzo 2015, consid. 5a). Nel caso specifico esso reca tre firme: quella di M_____ D_____, presidente, quella di L_____ R_____ e quella di R_____ V_____ (doc. 2 nel fascicolo “richiamo documenti II”). Non è dato di sapere chi sia il supplente. Che l'intervento di R_____ V_____ possa avere influenzato l'attività degli altri due membri e l'elaborazione del rapporto di revisione, in ogni modo, è una semplice congettura. E un mero sospetto non basta per sostanziare un vizio di forma suscettibile di inficiare la validità dell'intera l'assemblea generale. d) L'appellante insorge anche contro la decisione – definita “manicomiale” – presa dall'assemblea, nel senso di delegare al comitato la nomina di un secondo membro nella commissione di vigilanza in sostituzione di M_____ D_____, eletto membro del comitato. Una volta ancora però la questione non è stata minimamente sollevata nell’“istanza” sottoposta al Pretore. Nuova senza essere fondata su fatti né su prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta di annullare l'assemblea generale a causa di tale delega non può essere vagliata per la prima volta in appello.

E. 10

La terza critica dell'appellante verte sull'incompletezza dell'oggetto n. 5 all'ordine del giorno, nel quale non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13 dello statuto, ovvero la nomina della commissione di revisione. Una volta di più non risulta tuttavia che all'assemblea generale l'interessata si sia opposta alla designazione dei membri della commissione, sostenendo che la risoluzione non era stata debitamente preannunciata (art. 67 cpv. 3 CC). Nemmeno l'appellante asserisce niente del genere e nulla si deduce, come negli altri casi, dal verbale dell'assemblea. Ne discende che AP 1 non poteva valersi per la prima volta della pretesa irregolarità della procedura davanti al giudice (sul tema: Sprecher, Die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht X, Berna 2015, pag. 157).

E. 12

Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili o di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la convenuta non avendo avanzato richieste in tal senso.

E. 13

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1) la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione: – ; – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II
presidente
Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.